



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1034 del 09/04/2018

OGGETTO: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA [PROCEDURA APERTA PER L[AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEL DECORO URBANO DEL COMUNE DI TERNI].

ESERCIZIO 2018

VISTA la legge n. 241 del 7/08/1990 art. 13 comma 1;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture);

RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Dirigente della Direzione Manutenzioni - Patrimonio n. 3846 del 28.11.2017 con la quale si è stabilito di indire una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico e del decoro urbano del Comune di Terni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RICHIAMATI altresì il bando prot.168342 del 27.12.2017 con cui si è aperta la procedura per la selezione degli operatori economici con cui stipulare il contratto del servizio di manutenzione del verde pubblico e del decoro urbano del Comune di Terni, e il relativo capitolato di gara;

RILEVATO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;

CONSIDERATA l'istanza di precontenzioso presentata all'ANAC in data 29.01.2018 dalla Cooperativa Sociale Ultraservizi;

VISTA la nota prot. 33633 del 12.03.2018 con la quale l'operatore economico Flora Napoli srl chiede l'annullamento in autotutela della determinazione di esclusione dalla gara;

PRESO ATTO del ricorso con istanza di misura cautelare per l'annullamento della procedura in parola presentato al TAR dell'Umbria in data 05.03.2018 dalle imprese D.R. Multiservice srl; Gruppo Stazi Mariano srl; Vivaio Torre Gaia;

VISTO il Decreto del presidente del Tar Umbria N. 114/2018 del 12.03.2018 con il quale viene accolta l'istanza di misura cautelare e sospensione del procedimento sino alla trattazione collegiale della domanda in camera di consiglio fissata al 27.03.2018;

RILEVATO CHE:

1. Il disciplinare di gara, al paragrafo 2.2 "Chiarimenti", 4° periodo, recita testualmente: *"Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.terni.it/bandi-in-corso>".*

A differenza di quanto stabilito gli ulteriori chiarimenti introdotti autonomamente dalla stazione appaltante sono stati pubblicati sul profilo di committente in amministrazione

trasparente in data 02 febbraio 2018, vale a dire solo quattro giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del 06 febbraio 2018.

2. Il disciplinare di gara prevede al paragrafo 7.1 lett. b) tra i requisiti di idoneità l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 1, sottocategorie D1 e D4. Con gli ulteriori chiarimenti richiamati al precedente punto, la stazione appaltante ha poi precisato che la classe di iscrizione prevista, dall'ANGA con deliberazione n. 5/2016, per Comuni come Terni e quindi con numero di abitanti superiore a 100.000 e fino a 500.000 è la classe B.

In merito alla richiesta da parte della stazione appaltante del requisito predetto ai fini della partecipazione alla gara si rilevano le seguenti criticità:

- a) il chiarimento pubblicato di propria iniziativa dalla stazione appaltante in data 2 febbraio 2018 inerente la specificazione della classe di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, è tra quelli di cui al punto 1., pubblicati non entro il termine previsto dei sei giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 - b) non è stata concessa alcuna proroga al termine di scadenza per la presentazione delle offerte al fine di consentire ai concorrenti di prendere atto della tardiva integrazione da parte della stazione appaltante e di formulare idonee offerte;
 - c) il chiarimento in oggetto introduce un elemento nuovo che comporta una modifica sostanziale dei requisiti di partecipazione previsti nella lex specialis;
 - d) il requisito dell'iscrizione in classe B potrebbe essere valutato non proporzionale rispetto all'oggetto dell'appalto, in quanto la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani, per cui è richiesta l'iscrizione all'ANGA costituisce una prestazione secondaria e residuale rispetto alla prestazione principale da individuarsi nella cura e manutenzione del verde pubblico;
 - e) l'iscrizione all'ANGA, anche con una classificazione più proporzionata, potrebbe più opportunamente essere escluso dai requisiti di partecipazione ed essere previsto unicamente quale requisito di esecuzione che l'aggiudicatario ha l'onere di dimostrare prima dell'avvio delle attività contrattuali.
3. Relativamente ai requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara "Requisiti di capacità tecnica e professionale", i titoli di studio e le qualifiche richieste al personale incaricato del servizio, che in alcuni casi, come ad esempio per il tecnico per le ispezioni operative dei giochi e per il tecnico abilitato all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, potrebbero risultare eccessivi, non proporzionali al volume di attività specifica in relazione all'importo complessivo dell'appalto, così come da computo metrico estimativo, restrittivi della partecipazione in particolare delle piccole e medie imprese, anche in considerazione del fatto che per lo svolgimento di dette attività sono sufficienti le attestazioni ottenute tramite corsi di formazione rilasciate da organismi riconosciuti. Appare ridondante ed eccessiva la previsione della compresenza sia di un responsabile organizzativo che di un tecnico esperto entrambi provvisti di titolo di studio di tipo agronomico.
 4. Sempre relativamente ai requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara "Requisiti di capacità tecnica e professionale", con riferimento alle attrezzature richieste alla lettera i), appare suscettibile di revisione la previsione di n. 2 trattori con dotazione di trincia-rasaerba-braccio (taglio erba bordi stradali) e della piattaforma con braccio di almeno

18 metri (l'appalto ha per oggetto la manutenzione del verde pubblico cittadino esclusi gli alberi).

5. Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al paragrafo 7.1, è ipotizzabile che vengano attribuiti punteggi premianti per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico, in contrasto con le previsioni di cui all'art. 95, comma 14-bis del Codice dei Contratti.
6. Relativamente all'impiego nelle attività di una percentuale di lavoratori svantaggiati, sarebbe opportuno precisare che, relativamente agli stessi, i concorrenti, a differenza di quanto previsto per le persone fisiche incaricate di eseguire le vari prestazioni contrattuali, non sono tenuti, anzi non debbono indicarne i nominativi, in attuazione della vigente normativa sulla protezione dei dati sensibili.
7. Nel disciplinare di gara la parte dedicata alla richiesta di attrezzature minime di proprietà del concorrente appare eccessiva in quanto sarebbe sufficiente prevedere che esse possano essere anche prese a noleggio o comunque detenute ad altro titolo, purché nella disponibilità dello stesso.
8. L'Art. 23, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 prevede che per quanto attiene gli appalti di servizi il progetto deve contenere, tra l'altro, *“il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara...”*. Nel capitolato relativo alla gara di cui trattasi non risultano specificati gli aspetti predetti.

CONSTATATO pertanto che:

- nel bando, nel capitolato e nei documenti di gara sono presenti vizi che ne potrebbero inficiare la validità ed esporre il Comune di Terni a conseguenze gravi e pregiudizievoli;
- la procedura è allo stato cristallizzata alla fase dell'ammissione/esclusione dei concorrenti e che non è stata ancora nominata la commissione giudicatrice né aperte le offerte tecniche od economiche che trovasi ancora sigillate ;

RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela della procedura di gara in oggetto;

VISTO l'art. 107 del T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. n° 267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espressa in narrativa

- di disporre l'annullamento d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 21 octies e nonies della legge n. 241/90 della "Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico e del decoro urbano del Comune di Terni e di tutti gli atti connessi e conseguenti;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Comune di Terni ed all'albo pretorio;
- di comunicare il presente provvedimento a tutti i concorrenti ammessi alla gara in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016;
- di riservarsi con successivo apposito atto, l'indizione di una diversa gara di appalto comunitaria ad evidenza pubblica non appena perfezionati i nuovi documenti di gara.

IL COORDINATORE TECNICO
P.O. Geom. Paolo Neri

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Zaccone